

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA PUGLIA

BARI

– SEZ. I–

MOTIVI AGGIUNTI

NEL GIUDIZIO DI CUI AL RG 415/2023

Per la **dott.ssa Ivana Angiuli**, (C.F. NGLVNI81D67A662Z), nata a Bari il 27.04.1981 e residente in Adelfia (BA), via C. Alberto n. 12, rappresentata e difesa - giusta procura in calce al presente atto - dagli avv.ti Felice Eugenio Lorusso (C.F. LRSFCG52P08L220B) e Marta Lorusso (C.F. LRSMRT86M56A662F), anche in via disgiuntiva tra loro, con questi elettivamente domiciliata in Bari, alla Via G. Amendola 166/5, nonché con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia – i nominati difensori chiedono di ricevere gli avvisi di segreteria al fax **080/5481332** ovvero agli indirizzi pec **segreteria@pec.studiolegalelorusso.it** ovvero **marta.lorusso@pec.it**

-ricorrente-

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta p.t. (avv. Isabella Fornelli)

Formez P.A., in persona del legale rappresentante p.t. (Avv. dello Stato)

-resistenti-

e nei confronti di

Rocco Di Rella

Marco Fragassi

-controinteressati-

per l'annullamento,

per quanto di interesse e previa adozione di idonea misura cautelare

quanto al presente ricorso per motivi aggiunti:

- del provvedimento di cui alla Determina dirigenziale n. 565 del 15.05.2023 a firma del Dirigente della Sezione Personale della Regione Puglia, pubblicata sul B.U.R.P. n. 46 del 18.05.2023, ad oggetto: *“D.D. 1250/2021 e 1371/2021 – Concorsi per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 25 area professionale “Area Economico-Finanziaria” – profilo professionale “Specialista risorse economico-finanziarie”, n. 18 posti – Rettifica e*

approvazione graduatoria di cui alla D.D. n. 73 del 27.01.2023” nella parte in cui alla ricorrente non viene riconosciuto l’ulteriore punteggio di 1,5 punti per titoli di cui all’art. 7, co. 4, lett. a) del bando di concorso;

quanto al ricorso principale:

- del provvedimento di cui alla Determina dirigenziale n. 73 del 27.01.2023 a firma del Dirigente della Sezione Personale della Regione Puglia, pubblicata sul B.U.R.P. n. 12 del 2.02.2023, ad oggetto: *“D.D. 1250 1371/2021 – Concorsi per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 25 area professionale “Area Economico-Finanziaria” – profilo professionale “Specialista risorse economico-finanziarie”, n. 18 posti – Approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori”* nella parte in cui alla ricorrente non viene riconosciuto l’ulteriore punteggio di 1,5 punti per titoli di cui all’art. 7, co.4, lett. a) del bando di concorso;
- dei presupposti verbali n. 12 del 28 novembre 2022, n. 11 del 24 ottobre 2022 e n. 2 del 13 maggio 2022 della Commissione esaminatrice nella parte in cui alla ricorrente non viene riconosciuto l’ulteriore punteggio di 1,5 punti per titoli di cui all’art. 7, co. 4, lett. a) del bando di concorso;
- della nota a firma della Presidente della Commissione esaminatrice in riscontro all’istanza della ricorrente del 30.10.2022;
- di ogni altro atto ai predetti connesso, presupposto ovvero consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo;

nonché, per quanto di ragione,

- dell’art. 7, co. 4, lett. a) del bando di concorso, nella parte in cui ha escluso dalla valutazione dei titoli aggiuntivi i diplomi di laurea vecchio ordinamento o magistrale qualora utilizzati per l’ammissione al concorso;

per la condanna ex art. 34, co. 2, lett. c), c.p.a.

dell’Amministrazione resistente a rettificare la graduatoria finale con attribuzione alla ricorrente del punteggio totale di 27,5 punti.

FATTO

1. Con ricorso notificato il 3.04.2023 e depositato il 6.04.2023 la dott.ssa Angiuli ha impugnato, nella parte di interesse, la graduatoria finale (D.D. 73 del 27.01.2023) del concorso per titoli ed esame indetto dalla Regione Puglia con il Bando n. 25 per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di 18 unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, Area professionale economico-finanziaria, profilo professionale "Specialista risorse economico-finanziarie".

La ricorrente, collocatasi alla posizione n. 87 della citata graduatoria con l'attribuzione di n. 26 punti totali, ha adito codesto TAR al fine di vedersi riconoscere l'attribuzione di ulteriori 1,5 punti per titoli di studio aggiuntivi ai sensi dell'art. 7 del Bando, spettanti in ragione del possesso del diploma di laurea in Economia e commercio del vecchio ordinamento "quadriennale" degli studi, da valutare quale titolo superiore ed assorbente rispetto al titolo di studio "minimo" previsto dal bando per l'ammissione al concorso (laurea triennale).

Con il ricorso è stata proposta altresì domanda cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati, motivata sulla circostanza del possibile scorrimento della graduatoria, oltre che della decisione della Regione di rendere la stessa graduatoria disponibile ad altri Enti pubblici.

2. Alla camera di consiglio del 27.04.2023, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, la causa è stata cancellata dal ruolo, su invito rivolto alle parti dal Giudice, che riteneva opportuna la trattazione del ricorso all'udienza di merito.

La fissazione dell'udienza di merito è stata dunque sollecitata con istanza di prelievo del 30.4.2023, con cui sono state rappresentate l'urgenza e la necessità di trattazione della causa in tempi celeri, anche e soprattutto in previsione del probabile scorrimento della graduatoria.

In effetti, nelle more dell'attesa della fissazione dell'udienza di merito, quest'ultima circostanza si è concretamente verificata: si è avuto notizia che, a far data dal mese di maggio 2023, la Regione Puglia ha stabilito di procedere all'assunzione dei candidati collocati in posizione immediatamente successiva ai 18 dichiarati vincitori, scorrendo la

graduatoria sino alla posizione n. 41. Il che procura un grave danno alla ricorrente, come si dirà meglio *infra*.

Medio tempore, proprio in occasione delle operazioni di scorrimento della graduatoria, con la recente Determina n. 565 del 15.05.2023 a firma del Dirigente della Sezione Personale, la Regione ha rideterminato il punteggio del candidato inizialmente collocato alla posizione n. 38 e ha rettificato la graduatoria di cui alla Determina n. 73 del 27.01.2023, impugnata dalla dott.ssa Angiuli con il ricorso principale.

La ricorrente, per effetto del citato provvedimento di rettifica, risulta ora collocata alla posizione n. 86, in luogo della posizione n. 87 della graduatoria di cui alla DD n. 73/2023. Nondimeno, anche il provvedimento di rettifica presenta i medesimi vizi già denunciati con il ricorso principale in riferimento alla determina di approvazione della graduatoria, stante l'omesso riconoscimento di ulteriori 1,5 punti in favore della dott.ssa Angiuli. Per tale ragione, se ne chiede l'annullamento alla stregua dei medesimi motivi in diritto dedotti con il ricorso principale.

DIRITTO

I. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della P.A. – violazione dell'art. 3 Cost. – violazione e falsa applicazione dell'art. 2 e dell'art. 7 del Bando di concorso – disparità di trattamento – difetto di motivazione - violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza - carenza di istruttoria – erronea presupposizione in fatto e in diritto – eccesso di potere - ingiustizia grave e manifesta.

1. La dott.ssa Angiuli agisce dinanzi a codesto TAR al fine di ottenere la corretta attribuzione del punteggio per titoli aggiuntivi, spettante ai sensi del citato art. 7 del bando, in ragione del possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento quadriennale, superiore ed assorbente rispetto al titolo minimo previsto per l'ammissione alla procedura selettiva.

Come illustrato in fatto nel ricorso principale, l'art. 2 del bando di concorso in questione ha richiesto, alternativamente, ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale, il possesso della laurea triennale, della laurea magistrale, della laurea

specialistica ovvero del diploma di laurea vecchio ordinamento, conseguiti presso Università o altri istituti equiparati della Repubblica.

In sostanza, il titolo “minimo” di accesso al concorso è stato individuato nella laurea “breve” triennale che, come noto, è rilasciata all’esito di un percorso di studi connotato dallo stesso legislatore per un grado di approfondimento inferiore rispetto alle lauree magistrali e ai diplomi di laurea di vecchio ordinamento quadriennale (equipollenti alle lauree magistrali).

Tale diversità fra i corsi di studio emerge, per l’appunto, proprio in relazione alle finalità sancite nel decreto ministeriale 22.10.2004 n. 270 *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”*, laddove si afferma che il corso di laurea di I livello (triennale) *“ha l’obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali”* (art. 3, comma 4, d.m. n. 270/2004), mentre *“il corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici”* (art. 3, comma 6, d.m. n. 270/2004).

2. Orbene, se ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la laurea breve triennale, in un’ottica di corretta interpretazione ed applicazione degli artt. 2 e 7 del bando in questione, il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale non può non essere considerato quale titolo “aggiuntivo/ulteriore” rispetto a quello “di base” per la partecipazione al concorso, con la conseguenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio.

Diversamente opinando, si genererebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di studio diversi tra loro, a tutto vantaggio dei possessori di titoli “inferiori”. Il che, in realtà, è quanto si è verificato proprio nel caso in esame, ove la dott.ssa Angiuli, pur in possesso di un diploma di laurea di livello indubbiamente approfondito, finisce per essere equiparata al candidato in possesso del titolo minimo di laurea breve triennale, senza poter far valere nell’ambito della procedura concorsuale la diversità e soprattutto la superiorità del suo titolo di studio.

Le argomentazioni qui esposte sono, invero, confortate da un orientamento giurisprudenziale ormai pressoché consolidato in materia, secondo cui:

“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.

Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.” (TAR Lazio, Roma, Sez. IV, n. 15612/2022, n. 6512/2022, n. 10104/2022; TAR Lazio, Roma, Sez. IIIter, n. 5829/2022 e n. 12613/2021; TAR Calabria, Sez. II, n. 1138/2022. **In questi termini si segnalano anche le più recenti pronunce del TAR Lazio, Roma, Sez. IV, n. 1851/2023 e n. 239/2023).**

Il suddetto orientamento si è peraltro consolidato proprio in controversie relative a procedure concorsuali i cui bandi erano stati predisposti con l’ausilio di Formez P.A., come avvenuto anche per il bando in questione.

Alla luce di tali superiori considerazioni, dunque, risulta illegittima nel caso di specie l’esclusione dalla valutazione dei titoli aggiuntivi del titolo di laurea superiore posseduto dalla ricorrente (i.e. diploma di laurea del vecchio ordinamento) rispetto al titolo minimo di accesso richiesto dal bando ai fini della partecipazione (laurea triennale).

3. Quanto sin qui dedotto, induce a ritenere, per un verso, illegittimo l’operato della Commissione esaminatrice che ha completamente disatteso i suddetti principi in materia di rapporti tra titoli di studio (e male interpretato gli artt. 2 e 7 del bando); per altro verso, ancor prima delle determinazioni della Commissione esaminatrice, le superiori considerazioni depongono per l’illegittimità dell’art. 7, co. 4, lett. a) del bando di concorso nella parte in cui esclude espressamente che, ai fini dell’attribuzione del punteggio per titoli aggiuntivi, possa essere utilizzata la laurea magistrale/vecchio ordinamento utilizzata ai fini dell’ammissione al concorso.

Come osserva opportunamente la giurisprudenza amministrativa in casi analoghi a quello in esame, *“Ciò che deve ritenersi illegittima è, invece, a giudizio del collegio, la successiva norma posta all’art. 6 del medesimo bando, nella parte in cui ha escluso, per la valutazione dei titoli aggiuntivi, i diplomi di laurea qualora si tratti dei medesimi titoli presentati ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale.*

[...] Il collegio, in linea con la richiamata pronuncia, non può che rilevare l’illegittima esclusione, statuita all’art. 6 del bando, della valutazione quale titolo aggiuntivo del possesso della laurea magistrale in luogo del requisito minimo d’accesso rappresentato dalla laurea breve triennale.” (TAR Lazio, Roma, Sez. IIIter, n. 12613/2021).

In conclusione, alla luce di tutto quanto sin qui esposto, nel caso di specie meritano di essere dichiarati illegittimi ed annullati l’art. 7 del bando di concorso (nella parte e nei limiti sopra enunciati), nonché la graduatoria finale, anche nella versione rettificata, e i presupposti verbali della Commissione esaminatrice nella parte in cui non riconoscono alla dott.ssa Angiuli il punteggio di 1,5 in ragione del possesso del titolo di studio superiore (diploma di laurea vecchio ordinamento) rispetto a quello minimo previsto ai fini dell’ammissione alla procedura concorsuale.

DOMANDA DI CONDANNA EX ART. 34, COMMA 2, LETT.C) C.P.A.

Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti per la condanna ex art. 34, co. 2, lett. c), c.p.a. dell’Amministrazione all’adozione del provvedimento favorevole in favore della ricorrente, con attribuzione del punteggio finale di 27,5 punti, atteso che non residuano ulteriori margini di discrezionalità in capo alla Commissione nell’attribuzione dei punteggi ulteriori (i quali si basano su parametri oggettivi preventivamente stabiliti dal Bando e sopra descritti) e non sono neppure necessari ulteriori adempimenti istruttori.

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* emerge dai precedenti motivi di ricorso.

Il pregiudizio è *in re ipsa* e deriva dal posizionamento della ricorrente nell’ambito della graduatoria finale e dai recenti provvedimenti di scorrimento della graduatoria.

Attualmente la dott.ssa Angiuli risulta collocata alla posizione n. 86 con 26 punti totali. Come dedotto fin dal ricorso principale, l’accoglimento delle censure proposte dalla ricorrente comporterebbe l’attribuzione di ulteriori 1,5 punti, per un totale di 27,5

punti, determinando il classamento della dott.ssa Angiuli **tra le posizioni n. 31 e 37.**

Peraltro, la dott.ssa Angiuli può spendere, a parità punteggio, uno dei titoli preferenziali previsti dall'art. 5, co. 4 d.p.r. 487/1994 dichiarato nella domanda di partecipazione (figlio dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato), del quale si dà atto anche nel verbale della Commissione n. 12 del 28 novembre 2022.

La Regione Puglia ad oggi ha disposto lo scorrimento della graduatoria sino alla posizione n. 41: infatti, con la recente Determina Dirigenziale n. 769 del 27.06.2023, pur facendo salvi gli esiti dei ricorsi giurisdizionali, la Regione ha stabilito di procedere all'assunzione dei candidati collocati alle posizioni n. 39, n. 40 e n. 41.

Alla luce di tali circostanze, sussiste un evidente interesse della dott.ssa Angiuli, da tutelarsi in sede cautelare, ad essere inserita nella graduatoria impugnata nella posizione meritata. Tale interesse, manifestato fin dal ricorso principale, si connota allo stato per i caratteri di concretezza ed attualità proprio in ragione dei provvedimenti regionali di scorrimento della graduatoria.

Nella specie sussiste, inoltre, un evidente interesse pubblico ad evitare qualsiasi ulteriore aggravamento della procedura (che la ricorrente ha tentato di evitare proponendo per tempo un'istanza alla Commissione finalizzata ad ottenere la corretta valutazione dei propri titoli) e a far sì che siano inquadrati nei ruoli dell'Amministrazione i soggetti più meritevoli.

Per altro verso, sebbene la Regione Puglia abbia espressamente fatto salvi gli esiti dei ricorsi giurisdizionali, occorre evitare che, nel tempo necessario affinché il presente giudizio sia definito nel merito, possa ingenerarsi e consolidarsi l'affidamento alla copertura del posto in capo ai candidati ad oggi -illegittimamente- assunti a seguito di scorrimento della graduatoria.

Si chiede, pertanto, la sospensione degli effetti dei provvedimenti gravati, nei limiti dell'interesse della ricorrente, e/o comunque l'adozione delle misure cautelari che appaiono più idonee per assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

La graduatoria qui impugnata allo stato si compone di 626 candidati. La ricorrente si colloca, come già detto, alla posizione n. 86. L'accoglimento del presente ricorso consentirebbe alla dott.ssa Angiuli di collocarsi tra la posizione n. 31 e la posizione n. 37.

Al momento in cui si scrive, si è riusciti ad identificare e ad individuare dei controinteressati (indicati in epigrafe), che attualmente precedono la ricorrente (collocati rispettivamente alla posizione n. 36 con 27,5 punti totali e alla posizione n. 81 con 26,25 punti totali) e che, per effetto dell'accoglimento delle censure qui proposte, si troverebbero certamente in posizione deteriore rispetto a quella attualmente risultante dalla graduatoria.

Ove codesto TAR ritenga necessario integrare il contraddittorio anche nei confronti degli altri candidati inclusi in graduatoria, i quali sarebbero pregiudicati nell'ipotesi di accoglimento delle censure su esposte, tenuto conto della difficoltà di notificare il ricorso nei modi ordinari per l'elevato numero dei destinatari, si reitera espressamente la richiesta di essere autorizzati alla notifica ai sensi dell'art. 41, comma 4 e dell'art. 49, comma 3 c.p.a. mediante pubblicazione del ricorso o di un suo estratto sul portale istituzionale dell'Amministrazione resistente.

Per tutti i suesposti motivi, la ricorrente, come in atti rappresentata e difesa,
chiede

l'accoglimento dell'istanza cautelare, del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti con ogni conseguenza di legge e vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Ai fini della normativa in materia di contributo unificato, si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti non modifica il *petitum* e la *causa petendi*, né amplia il *thema decidendum* ed è dunque ammessa l'esenzione dal pagamento di un ulteriore contributo unificato (cfr. Cass. civ., sez. VI, 01.09.2022 n. 25729; T.A.R. Bari, sez. III, 18/03/2022, n.402).

Bari, 12 luglio 2023

Avv. Marta Lorusso

Avv. Felice Eugenio Lorusso